



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: UNICO 2009 – CHIARIMENTI PER ONERI DETRAIBILI

Con l'approssimarsi delle scadenze di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (Unico o 730), dalle Entrate giungono ulteriori chiarimenti, rispetto a quanto già illustrato nelle istruzioni di compilazione dei modelli. In particolare, nel corso del 2008 e nei primi mesi del 2009, sono stati emanati alcuni interventi di prassi che meglio chiariscono il comportamento da adottare nel caso di acquisto di farmaci e le regole di detrazione degli interessi corrisposti in dipendenza di mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale. Di seguito se ne illustrano i tratti principali, utili al fine della corretta compilazione delle dichiarazioni.

Scontrini per acquisto di farmaci

L'Amministrazione Finanziaria ricorda che per la deducibilità delle spese relative all'acquisto di farmaci è necessario che le stesse siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

Se fino al 31 dicembre 2007 (quindi con riferimento alle spese detratte nella dichiarazione presentata lo scorso anno) era stata ammessa l'indicazione della natura, qualità e quantità dei farmaci venduti anche tramite un documento rilasciato dalle farmacie contestualmente allo scontrino, dal **1° gennaio 2008** non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale di tale documentazione rilasciata a parte; **tutti i dati richiesti dalla normativa, quindi, devono essere contenuti negli scontrini** (o nelle fatture), che non potranno essere presi in considerazione se non riportanti specificatamente la natura (basta l'indicazione generica di "farmaco" o "medicinale"), la qualità (va riportata la specificazione del tipo di farmaco) e la quantità dei medicinali, oltre naturalmente al codice fiscale del destinatario.

In conclusione, si rammenta che sono detraibili tutti i medicinali, sia quelli con obbligo di prescrizione medica sia quelli senza obbligo (i c.d. "medicinali da banco", inseriti nella classe C e quindi totalmente a carico dei cittadini). Ma ci sono anche altri prodotti detraibili, vale a dire:

- i prodotti omeopatici (in quanto sono stati equiparati ai medicinali, ai sensi dell'art.1, D.Lgs. n.178/81, dalla Direzione generale del Ministero della Sanità);
- gli occhiali da vista e i liquidi per lenti;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- le attrezzature sanitarie (macchine per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, aghi, siringhe, eccetera);
- i medicinali per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva (tale spesa confluisce nella voce "spese veterinarie");
- talune specialità farmaceutiche o mezzi ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (sono elencati nel decreto n.332/99 emanato dal Ministero della Sanità: ad esempio i pannoloni per incontinenti).

Interessi passivi per acquisto di abitazione principale

Con la R.M. n.117/E, le Entrate spiegano come determinare esattamente la parte di interessi su cui calcolare la detrazione del 19%, nel particolare caso di acquisto di un fabbricato (comprendente fabbricati da adibire ad abitazione principale e fabbricati con destinazione diversa) con un corrispettivo di acquisto "complessivo".

Viene chiarito che, in questo caso, per determinare la proporzione di costo di acquisto, è possibile utilizzare il criterio di attribuire alle singole unità immobiliari un costo proporzionale alle rendite catastali di ciascuna unità che compone il fabbricato; esempio:

ESEMPIO

Fabbricato acquistato per 1 milione di euro, composto da un'unità classificata A/2 (da adibire ad abitazione principale), con rendita pari a €500, un'unità classificata A/3 (non abitazione principale) con rendita €400, e un *garage* classificato A/6, con rendita catastale pari a €100, di pertinenza dell'abitazione principale; in questo caso si avrà che:

- il costo della prima abitazione si determina in €500.000, il costo della seconda in €400.000, e quello del *garage* di pertinenza in €100.000;
- parimenti, il mutuo concesso si attribuisce con le proporzioni del 50% all'abitazione principale, al 10% alla sua pertinenza, e per il restante 40% (non detraibile) alla seconda abitazione.

Viene ricordato anche che:

- in caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli oneri accessori, la detrazione deve essere limitata all'ammontare del predetto costo, calcolando la sola parte di interessi riferiti all'acquisto dell'abitazione principale e della sua pertinenza (C.M. n.15/E/05);
- per applicare la detrazione del 19% occorre che la circostanza che il contratto di mutuo è stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale risulti espressamente dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca: qualora la banca non sia in grado di attestare tale destinazione, il contribuente potrà ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 • studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016